



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2011**

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di assunzioni dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazioni minorati della vista

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle varie relazioni sulle politiche per l'*handicap* presentate in Parlamento nel corso delle passate legislature, è emersa la volontà di modificare e aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. Lo scopo è in sostanza quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione.

Infatti, è da tempo in corso di svolgimento uno studio del «contesto» lavorativo nel quale dovrà muoversi la legge n. 113 del 1985, una volta riformata, in sinergia con le associazioni più rappresentative e con le istituzioni locali. Ciò conferma che, a distanza di ventisei anni dalla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 113 del 1985, una modifica del provvedimento appare ormai improcrastinabile. L'urgenza di rimettere mano alla disciplina dettata dalla legge in parola, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale, basti pensare alla recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, o anche alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito ed a causa dell'evoluzione tecnologica che ha contrassegnato il nostro tempo, nonché, soprattutto, al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, in cui giganteggia la legge 12 marzo 1999, n. 68, che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge n. 113 del 1985.

Proprio il carattere di specialità di tale provvedimento, tuttavia, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina

da esso dettata, per metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.

Nel corso della sua storia, infatti, la legge n. 113 del 1985 ha consentito il collocamento al lavoro di migliaia di centralinisti telefonici non vedenti con reciproca soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato, generalizzato, in seguito, dall'articolo 2 della legge n. 68 del 1999.

L'opportunità delle presenti proposte di modifica di una legge che ha così ben operato nel passato, al punto che, come già si è sottolineato, la stessa legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili ha ritenuto di farla espressamente salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti, risiede in un duplice ordine di fattori.

In primo luogo il continuo progresso tecnologico, specie in questo settore, ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.

In secondo luogo l'estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevedeva precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

Più nel dettaglio, il presente disegno di legge tiene conto di tutti i fattori sopra indicati, ed infatti, laddove si parlava di centralinista non vedente, il nuovo testo prevede la dicitura di «centralinisti telefonici nonché

operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti». E questo per armonizzare la disciplina con il dettato del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Quella che, *prima facie*, può sembrare una differenza soltanto nominalistica, rivela invece da una parte la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste vengono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e dall'altra la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è comunque minorazione (sensoriale) di estrema gravità.

Il nuovo testo dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1985 rappresenta, invece, la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente.

Ed infatti, da una parte gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa ad oggi vigente; dall'altra parte è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che

la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di *call center* o di strutture similari.

Naturalmente viene confermato l'obbligo di computare i lavoratori assunti in base a tali principi nella quota di riserva fissata dal sistema generale del collocamento obbligatorio disciplinato dalla ripetuta legge n. 68 del 1999.

Infine, la proposta prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un particolare rilievo.

Infatti, in armonia con le riforme in tema previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.

Tale misura, così come - si sottolinea - l'intero provvedimento, non comporta alcun aggravio di spesa, dal momento che esso beneficia del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985 che già garantisce adeguata copertura finanziaria, come confermato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 e del decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nella legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «centralinisti non vedenti», «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti».

2. Gli operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti sono individuati ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, del successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, e di eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.

### Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Obblighi dei datori di lavoro*) -  
1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 nella seguente misura e secondo uno dei seguenti criteri:

a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che preveda l'impiego o sia fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili valutato per eccesso;

b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

c) un minorato della vista ogni cento derivati interni o cinquanta intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro pubblico o privato;

d) un numero di minorati della vista pari al 2 per cento dei lavoratori occupati come operatori di *call center* o strutture equivalenti che svolgano funzioni di ricerca ed informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma 1».

2. Resta fermo che i lavoratori assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

### Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figura-

tiva utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».



